



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI**

Assunto il 21/06/2021

Numero Registro Dipartimento: 506

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6509 del 22/06/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AGENZIA FORMATIVA "CAT CONFCOMMERCIO CALABRIA CENTRALE SRL" PER 4 EDIZIONI DI UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ART.40 L.R.18/85 QUALIFICA DI ABILITAZIONE ESERCIZIO DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE "SAB" DGR 337/18..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la L.R. n. 18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986 che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", artt. 40 e 41;

Vista la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e ss.mm.ii.;

Vista la L. R. n. 19/2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";

Visto il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n. 106);

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e ss. mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015" e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 recante "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche al regolamento n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i." con cui è stata disposta, tra l'altro, la riorganizzazione del Dipartimento Presidenza;

Vista la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente oggetto "Deliberazione n.271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza";

Visto il D.P.G.R. n.120 del 1/10/2020, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza al Dott. Tommaso Calabrò;

Visto il D.D.G. n. 10105 del 06/10/2020 di conferimento degli incarichi di reggenza e ad interim, tra cui il conferimento ad interim dell'incarico di Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi al Dott. Menotti Lucchetta;

Vista la proposta del funzionario, su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità resa alla stregua dell'istruttoria compiuta, che qui si intende integralmente trascritta e parte sostanziale ed integrante del presente atto;

Visto il D.D.G. n. 10418 del 14/10/2020 avente ad oggetto: Dipartimento Presidenza definizione organizzazione degli uffici. Regolamento regionale 28 settembre 2020 n. 17;

Visto altresì:

- la D.G.R. n. 867/2010 "Circolare in ordine agli effetti delle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/123/Cee del 12/12/2006" relativa ai servizi del mercato interno al D. Lgs 26/03/2010 n. 59 recante "attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" e alla Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- le disposizioni attuative dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l'avvio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione alimenti e bevande ex art. 71, comma6, lettera A del D. Lgs n-59/2010. Accordo ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 28/97;
- l'accordo Stato regioni del 9 novembre 2017, Rep. Atti n. 200/CSR, avente ad oggetto Accordo integrativo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'atto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011, Rep. Atti n. 236/CSR, sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande;
- la D.G.R n. 337 del 30/07/2018 recante "presa d'atto Accordo integrativo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, dell'atto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 novembre 2017, Rep. Atti n. 200/CSR, sui corsi professionali per l'avvio dell'attività di

commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Disciplina Revoca D.G.R., n. 286 del 14/07/2014, D.G.R. n. 355 del 12/04/2014 e D.G.R. n. 193 del 12/06/2015;

- la D.G.R. Calabria n. 133 del 15 giugno 2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid 19. Accordo tra le Regioni e le Province Autonome n. 20/51/CR8/C9 approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 31 marzo 2020;
- il D.D. n°11010 del 29/10/2020 "emergenza epidemiologica covid 19 indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nell'ambito della formazione professionale (c.d. corsi liberi)"; Il DPCM del 14/01/2021, relativo allo stato di emergenza sul territorio nazionale inerente il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Il DPCM del 2 marzo 2021. Ulteriori disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19;
- il DL 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (Documento della Conferenza delle Regioni n. 21/75/CR2B/COV19 del 28 maggio 2021 e Ordinanza Ministro della Salute 29 maggio 2021;
- l'Ordinanza del presidente della Regione, n. 40 del 31/5/2021, avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni per la ripresa delle attività economiche e sociali a seguito dell'adozione dell'Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021;

Premesso che:

con nota SIAR n. 232560 del 21.5.21, il legale rappresentante dell'Agenzia formativa "CAT CONFCOMMERCIO CALABRIA CENTRALE SRL", con sede legale in Catanzaro Via Lucrezia della Valle n.68/70, ha avanzato richiesta di autorizzazione di 4(quattro) edizioni di un corso libero di formazione professionale, ai sensi dell'art. 40 della L. R. 18/85, per il profilo professionale di "QUALIFICA DI ABILITAZIONE ESERCIZIO DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE "SAB", di cui alla DGR 337/18, avanzando una proposta progettuale così strutturata:

- durata del corso: 100 ore;
- numero massimo dei partecipanti: 22;
- costo a carico di ogni partecipante € 500 onnicomprensivo;
- requisiti di accesso : maggiore età, obbligo scolastico;
- sede formativa: Via Lucrezia della valle 68-70 88100 Catanzaro;

Considerato che:

- la documentazione, inoltrata dall'Agenzia Formativa "CAT CONFCOMMERCIO CALABRIA CENTRALE SRL", risulta conforme con quanto previsto dalla suddetta L.R. 18/85 e dalla normativa di settore;
- l'Ente "CAT CONFCOMMERCIO CALABRIA CENTRALE SRL" risulta **accreditato definitivamente con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2583 del 6.3.20**, per un numero di ore pari a 4160, di cui 1248 per la formazione continua, 2912 per la formazione superiore, per un numero di 22 allievi;
- non risultano conflitti d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990.
- il rappresentante legale dell'Ente ha dichiarato, ai sensi del DPR n. 445/2000, di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, per sé e per i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 1 della L. 190/2012.
- in merito alla comunicazione antimafia, è stata effettuata richiesta con PR_KRUTG_Ingresso_0032806_20201217, per tramite Servizio Banca Dati Nazionale, dalla quale risulta che a carico del rappresentante legale pro tempore dell'Ente istante e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159, non esistono cause di sospensione, di decadenza o divieto, ai sensi degli artt. 67 e 68 del D. Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159;
- l'Ente dispone della struttura e delle attrezzature idonee allo svolgimento di attività formative, per come risulta dal succitato decreto di accreditamento;
- si impegna a rispettare tutto quanto previsto dalla specifica normativa di settore che disciplina i corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica;

- ha dichiarato la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell'attività formativa;

- dal progetto formativo si evince che il finanziamento del corso è a totale carico dei partecipanti, né sono previsti finanziamenti da parte della Regione Calabria, in coerenza all'art. 40 della L. R. 18/85;

Precisato che: In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020, al D.D. 11010/2020, nonché dal DPCM del 14/01/2021, SINO A NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E/O AGGIORNAMENTI E/O INTEGRAZIONI, le attività didattiche dei corsi di formazione professionale dovranno essere svolte: PARTE TEORICA:

è consentita la sola modalità FAD SINCRONA, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica; la piattaforma scelta dall'ente di formazione dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

a. l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;

b. lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica;

c. che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze;

d. che la reportistica sulle presenze sia validata e firmata dal responsabile del corso/tutor. PARTE PRATICA DI LABORATORIO:

-è consentita l'attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL; in proposito e prima dell'avvio dell'attività di che trattasi, l'Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA' (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che "nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest'ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".

TANTO PREMESSO PROPONE:

di approvare la proposta formativa presentata dall'Ente "CAT CONFCOMMERCIO CALABRIA CENTRALE SRL", in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia;

di autorizzare l'Ente CAT CONFCOMMERCIO CALABRIA CENTRALE SRL, ai sensi dell'art.40 della L.R. 18/85, a svolgere n. 4 edizioni di un corso libero di formazione professionale, per il profilo di "QUALIFICA DI ABILITAZIONE ESERCIZIO DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE "SAB", di cui alla DGR 337/18, avanzando una proposta progettuale così strutturata, di cui all'art.40 della L.R. 18/85,, strutturato nel modo seguente:

- durata del corso: 100 ore;
- numero massimo dei partecipanti: 22;
- costo a carico di ogni partecipante € 500 onnicomprensivo;
- requisiti di accesso : maggiore età, obbligo scolastico;
- sede formativa: Via Lucrezia della valle 68-70 88100 Catanzaro;

di prevedere al termine del corso gli esami finali, ai quali potranno accedere gli allievi che abbiano regolarmente frequentato almeno il 75% del monte orario previsto per l'attività formativa, dinnanzi ad una Commissione nominata ai sensi del Regolamento regionale n. 1 del 19/01/2018 del Regolamento n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: "Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria ";

di autorizzare, sin da ora, l'Ente "CAT CONFCOMMERCIO CALABRIA CENTRALE SRL" a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo in questione, con assunzione diretta e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di legge richiesti ed idonei a legittimare un nuovo inserimento, dandone immediata comunicazione alla Regione Calabria, purché alla data di presentazione di detta istanza non sia effettuato più del 25% del monte orario complessivo

previsto. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 gg) che potrà determinare in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata; **di dare atto che**, prima dell'avvio dell'attività formativa, il soggetto attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato dalla stessa Regione Calabria;

di dare atto che, contestualmente all'avvio del corso, il soggetto attuatore, dovrà inviare alla Regione Calabria:

1. elenco, completo di ogni dato anagrafico, dei partecipanti e documentazione attestante il possesso dei requisiti d'ingresso, copia delle domande di iscrizione e/o contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi partecipanti;
2. calendario didattico;
3. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante, attestante che gli allievi iscritti sono in possesso dei requisiti d'accesso previsti dalla normativa;
4. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante, attestante che per ciascun docente e non docente, coinvolto nell'attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
5. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL);
6. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante, attestante la compatibilità dell'attuazione del corso con gli altri carichi di lavoro dell'Ente rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;
7. dichiarazione di assunzione di impegno, da parte del legale rappresentante dell'Ente in merito: all'inserimento di un numero di allievi non superiore alle capacità logistiche e funzionali della sede;
8. a comunicare, tempestivamente, tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso;
9. a fornire a questo Settore i dati di monitoraggio delle attività e dei partecipanti del corso;

di dare atto che per lo svolgimento dello stage/tirocinio, l'Ente "CAT CONFCOMMERCIO CALABRIA CENTRALE SRL" dovrà trasmettere a questo Settore:

- convenzione con le strutture che ospitano gli allievi;
- dichiarazione INAIL di variazione sede formativa;
- assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi;
- nomina del Tutor aziendale;
- calendario didattico;

di dare atto che questo Settore si riserva di richiedere prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;

di dare atto che questo Settore si riserva di effettuare, in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività del corso, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;

di dare atto che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e ripetute:

Di approvare la proposta formativa presentata dall'Ente "CAT CONFCOMMERCIO CALABRIA CENTRALE SRL", in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia;

Di autorizzare l'Ente "CAT CONFCOMMERCIO CALABRIA CENTRALE SRL", ai sensi dell'art. 40 della L.R. 18/85, a svolgere n. 4 edizioni di un corso libero di formazione professionale, per il profilo professionale di "QUALIFICA DI ABILITAZIONE ESERCIZIO DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE "SAB", di cui alla DGR 337/18, strutturato nel modo seguente:

- durata del corso: 100 ore;

- numero massimo dei partecipanti: 22;
- costo a carico di ogni partecipante € 500 onnicomprensivo;
- requisiti di accesso : maggiore età, obbligo scolastico;
- sede formativa: Via Lucrezia della valle 68-70 88100 Catanzaro;

di prevedere al termine del corso gli esami finali, ai quali potranno accedere gli allievi che abbiano regolarmente frequentato almeno il 75% del monte orario previsto per l'attività formativa, dinnanzi ad una Commissione nominata ai sensi del Regolamento regionale n. 1 del 19/01/2018 del Regolamento n. 1 del 19/01/2018 avente ad oggetto: "Disciplina degli incarichi extra ufficio autorizzati o conferiti ai dipendenti della Giunta Regionale della Calabria";

Di autorizzare, sin da ora, l'Ente "CAT CONFCOMMERCIO CALABRIA CENTRALE SRL", a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili ed autorizzabili per il percorso formativo in questione, con assunzione diretta e dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti di legge richiesti ed idonei a legittimare un nuovo inserimento, dandone immediata comunicazione alla Regione Calabria, purché alla data di presentazione di detta istanza non sia effettuato più del 25% del monte orario complessivo previsto. L'effettuato inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 gg) che potrà determinare in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività effettuata;

Di dare atto che, prima dell'avvio dell'attività formativa, il soggetto attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato dalla stessa Regione Calabria;

Di dare atto che, contestualmente all'avvio del corso, il soggetto attuatore, dovrà inviare alla Regione Calabria:

- elenco, completo di ogni dato anagrafico, dei partecipanti e documentazione attestante il possesso dei requisiti d'ingresso, copia delle domande di iscrizione e/o contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi partecipanti;
- calendario didattico;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante, attestante che gli allievi iscritti sono in possesso dei requisiti d'accesso previsti dalla normativa;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante, attestante che per ciascun docente e non docente, coinvolto nell'attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL);
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante, attestante la compatibilità dell'attuazione del corso con gli altri carichi di lavoro dell'Ente rispetto alle strutture logistiche, alle attrezzature e alle capacità organizzative a disposizione della sede formativa;
- dichiarazione di assunzione di impegno, da parte del legale rappresentante dell'Ente in merito:
 - all'inserimento di un numero di allievi non superiore alle capacità logistiche e funzionali della sede;
 - a comunicare, tempestivamente, tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso;
 - a fornire a questo Settore i dati di monitoraggio delle attività e dei partecipanti del corso;

Di dare atto che per lo svolgimento dello stage/tirocinio, l'Ente "CAT CONFCOMMERCIO CALABRIA CENTRALE SRL", dovrà trasmettere a questo Settore:

- convenzione con le strutture che ospitano gli allievi;
- dichiarazione INAIL di variazione sede formativa;
- assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi;
- nomina del Tutor aziendale;
- calendario didattico;

Di dare atto che questo Settore si riserva di richiedere prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;

Di dare atto che questo Settore si riserva di effettuare, in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività del corso, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;

Di dare atto che

- l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati;

- non risultano conflitti d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990.

- il rappresentante legale dell'Ente ha dichiarato, ai sensi del DPR n. 445/2000, di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, per sé e per i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 1 della L. 190/2012;

Di stabilire che, In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza su tutto il territorio nazionale e in particolare sul territorio regionale, ritenuto necessario adottare temporanee misure che disciplinino lo svolgimento delle attività di formazione professionale per l'intera durata di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, in adempimento al DPCM del 03/12/2020 – alla DGR 133/2020, al D.D. 11010/2020, nonché dal DPCM del 14/01/2021, SINO A NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E/O AGGIORNAMENTI E/O INTEGRAZIONI, le attività didattiche dei corsi di formazione professionale dovranno essere svolte: PARTE TEORICA:

è consentita la sola modalità FAD SINCRONA, che consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli allievi di condividere "in diretta" lo svolgimento della formazione teorica, simulando di fatto un'aula fisica; la piattaforma scelta dall'ente di formazione dovrà garantire i seguenti requisiti minimi:

a. l'autenticazione e il tracciamento della presenza (dati di log-in di docenti e discenti, dati che consentono di rilevare i tempi della connessione e informazioni sulla tipologia di attività, prove intermedie) attraverso la produzione di report automatici;

b. lezioni interattive, che consentano al docente e agli allievi di condividere in diretta lo svolgimento della formazione teorica simulando un'aula fisica;

c. che i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze;

d. che la reportistica sulle presenze sia validata e firmata dal responsabile del corso/tutor. PARTE PRATICA DI LABORATORIO:

-è consentita l'attività di esercitazione pratica di laboratorio e di stage/tirocinio, nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL; in proposito e prima dell'avvio dell'attività di che trattasi, l'Agenzia formativa dovrà produrre al competente Settore, giusta DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE e/o di ATTO di NOTORIERA' (artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000 s.m.i.) con cui si afferma che "nell'ambito delle attività di esercitazioni pratiche di laboratorio e Tirocini/Stage, quest'ultime regolate dalle apposite convenzioni stipulate con le Strutture ospitanti, inerenti il percorso formativo sopra richiamato, SONO RISPETTATE le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

Di notificare copia del presente provvedimento all'Ente "CAT CONFCOMMERCIO CALABRIA CENTRALE SRL";

Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Funzionario
CONGI SERAFINO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)

